Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 185 del 9 agosto 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 9 agosto 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 70

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1993, n. **284.**

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 febbraio 1993, n. **284**.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 5006/M/8 (7) del 1° febbraio 1993,

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, ove non siano già disciplinati dalla legge, attribuiti alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.

2. Gli anzidetti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e concernenti, rispettivamente, i procedimenti imputabili agli uffici centrali ovvero a quelli periferici.

3. I procedimenti non elencati, con i relativi termini di conclusione, nelle tabelle allegate al presente regolamento si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall'art. 2, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione dell'interno abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione dell'interno, della richiesta o della proposta.

Art. 3.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, ovvero dalla data di ricezione di documento che costituisca presupposto essenziale del provvedimento e debba pervenire da altra amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avviso del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.
Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della

legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini finali dei procedimenti, nei quali talune fasi sono attribuite alla competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione dell'interno, sono comprensivi dei periodi di tempo, necessari per l'espletamento delle fasi stesse, stabiliti mediante intese stipulate con le amministrazioni interessate.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento

5. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta.

Art. 8

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente

le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione, per la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Direzioni generali in conformità al decreto interministeriale 16 ottobre 1984 e successive modifiche e integrazioni e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1985 e successive modifiche, nonché il servizio sanitario, gli ispettorati, le ripartizioni ed i laboratori per la trattazione degli affari di competenza dei servizi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi di cui alla tabella *G* del decreto ministeriale 2 agosto 1973 così come modificata dal decreto ministeriale 17 luglio 1982.

2. Relativamente agli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale i settori e l'ufficio di gabinetto del Prefetto per la trattazione degli affari indicati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, le divisioni e gli uffici per la trattazione degli affari indicati dal decreto ministeriale 16 marzo 1989 relativo alla organizzazione delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e gli ispettorati regionali e interregionali nei limiti delle competenze tecniche agli stessi attribuite nel singolo tipo di procedimento

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa di cui al precedente art. 9 può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento; egli svolge altresì tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelle attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

Unità organizzative responsabili dell'adozione del provvedimento finale

1. Ai fini dell'individuazione del responsabile dell'adozione del provvedimento finale, per gli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno si rinvia alle vigenti disposizioni legislative che disciplinano la competenza a provvedere, ivi comprese le norme che regolano l'ordinamento speciale dell'Amministrazione dell'interno e quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Agli stessi fini, per quanto riguarda gli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno sono da considerare responsabili dell'adozione del provvedimento finale i Prefetti, i questori ed i rispettivi vicari, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco, i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza per l'adozione degli atti di propria competenza, nonché i dirigenti dei settori, delle divisioni e degli uffici per l'adozione degli atti loro riservati per legge o delegati con formale disposizione di servizio.

Art. 12.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati, ove non provveda la legge che li prevede, con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica lo stato di attuazione dello stesso apportandovi, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 13.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative specificamente responsabili per ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro: MANCINO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1993
Registro n. 28 Interno, foglio n. 355

TABELLA 1

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ATTRIBUITI PER IL PROVVEDIMENTO FINALE ALLA COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI
Servizio polizia amministrativa e sociale

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Risarcimento danni provocati a beni mobili o immobili a seguito di operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico	Art 7 TULPS; Circ. n. 10.20330.10000.A del 19-12-1975, n. 559/C.1507.10000.A del 15-6-1987; Art. 13 del R.D. 30-12-1933, n. 1611 modific. dal R.D. 17-9-1936, n 1854	250 gg. (1)
Transazione avente ad oggetto il risarcimento danni provocati a persone a seguito di operazioni di polizia giudiziaria	Art. 7 TULPS; Circ. n. 10.20330.10000.A del 19-12-1975, n. 559/C.1507.10000.A del 15-6-1987; Art. 13 R.D. n. 1611/1933 modif. dal R.D. 1854/1936; Artt 14, 19 e 49 del R.D. 19-11-1923, n 2440	460 gg. (2)
Risarcimento danni provocati a persone a seguito di operazioni di polizia giudiziaria in esecuzione di sentenza	Circ. n. 10.20330.10000 A 19-12-1975 e n 559/C 1507.10000.A del 15-6-1987	250 gg
Attribuzione della qualifica di agenti P.S. a dipendenti Ministeri beni culturali, poste e telecomunicazioni, difesa, agricoltura e foreste	Art. 43 T.U. Uff. e Ag. di P.S. del 31-8-1907, n. 690: Art. 81 reg. approv. R D. 20-8-1909, n. 666, Art. 73 2° capovers. reg. esec. TULPS: Art. 1 legge 28-5-1981, n. 286	350 gg
Sospensione qualifica agenti P.S. a dipendenti ministeri beni culturali, poste e telecomunicazioni, difesa, agricoltura e foreste	Art. 81 reg. approv R D. 20-8-1909, n. 666	180 gg
Revoca qualifica agente P.S. a dipendenti ministeri suddetti	Art 81 reg approv R D 20-8-1909, n. 666	120 gg.
Riconoscimento finalità assistenziali ad associazioni ed enti privati	Art. 20 D.P.R. 640/72; Art. 2, 4° co., legge n. 524/1974	180 gg. (3)
Rilascio e rinnovo tessere lasciapassare stampa a giornalisti e fotoreporter italiani e non	Artt. 3, 5 Disp Pres. 7-9-1987 (rilascio tessere)	270 gg
Licenza di esportazione di taluni materiali di cui all'articolo 1, comma 11, legge 185/90 e di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armam. e equipaggiam. di FF.AA. non rientranti nell'art 2 della citata legge	Art. 28 TULPS Artt. 31 e 39 Regol. TULPS Artt. 9 e 16 legge 110/75 Artt. 1 e 2 legge 185/90	90 gg
Licenza di importazione di armi e munizioni	Artt. 11, 28, comma 2, 54 TULPS Artt. 12, 38, 41, 42 reg. TULPS Art. 9 legge 110/75	90 gg.
Licenza di importazione esplosivi riconosciuti e classificati	Artt. 11, 28, co. 2, 54 TULPS Artt. 12, 33 e 41 reg TULPS Art. 9 legge 110/75	90 gg
Riconoscimento esplosivi	Art. 53 TULPS Art. 12 reg. TULPS Art. 24 legge 110 75	180 gg

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Licenza di esportazione armi e/o esplosivi, esclusi tabella export, verso Paesi e d sensibili	Art 31 TULPS e 93 reg esec. TULPS Circ. Min li n. 10 27387, 10175(10) del 30-11-1978, n. 559/C.1664/P R dell'8-4-1986; n. 559/C.1679/P.R. del 24-4-1986	180 gg.
Rilascio o rinnovo licenza polizia per la raccolta, detenzione, fabbricazione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere o parti di esse, munizioni, uniformi militari o altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di FF AA nazionali o straniere	Art. 28 TULPS Art 12, 34 reg esec. TULPS	180 gg.
Licenza per fabbricazione e deposito di esplosivi di II e III ctg	Artt. 11, 12, 44, 46 TULPS e art. 86 reg. TULPS	180 gg.
Autorimesse· deroghe misure di sicurezza	D.M. 31-7-1934	180 gg.
Distributori carburanti approvaz. colonnine Deroghe distanze sicurezza	D.M. 31-7-1934 Titolo I° n XVIII	180 gg.
Estintori	D.M. 31-7-1934 D M. 20-12-1982 D M. 7- 7-1983 D M. 7-11-1985	180 gg.

(1) A seguito delle intese intercorse i tempi occorrenti per acquisire il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato ed il visto di congruità dell Ufficio tecnico erariale sono fissati rispettivamente in 120 e 10 giorni, tali periodi sono compresi nel termine suindicato di 250 giorni.

(2) A seguito delle intese intercorse, i tempi occorrenti per acquisire il parere ed il visto di legalità sull'atto di transazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nonche per la registrazione dell'atto da parte dell'Ufficio tecnico erariale, sono fissati rispettivamente in 120, 90 e 3 giorni, tali periodi sono compresi nel termine suindicato di 460 giorni; tale ultimo termine non comprende il tempo occorrente per acquisire il parere del Consiglio di Stato, necessario per i contratti di transazione di importo superiore a L. 4.800.000.

(3) A seguito delle intese intercorse, il tempo occorrente per acquisire il parere del Ministero delle finanze sulla richiesta di agevolazioni sui diritti erariali e fissato in 10 giorni, tale periodo e compreso nel termine suindicato di 180 giorni.

SERVIZIO ASSISTENZA E ATTIVITÀ SOCIALI

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Cap. 2831 - Speciale elargizione in favore dei familiari degli appartenenti alle forze di Polizia deceduti in servizio e riconosciuti «vittime del dovere»	Legge 13-8-1980, n. 466 e segg.	*a)* fino alla richiesta di accertamento della dipendenza del decesso da causa di servizio: 90 gg. *b)* dal ricevimento dell'esito dell'accertamento 90 gg
Speciale elargizione a favore degli appartenenti alle forze di Polizia che abbiano riportato in servizio una invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comporti cessazione del rapporto d'impiego	Legge 13-8-1980, n. 466 e segg.	*a)* fino alla richiesta di accertamento della dipendenza del decesso da causa di servizio: 90 gg. *b)* dal ricevimento dell'esito dell'accertamento 90 gg.
Speciale elargizione in favore dei VV.UU o loro familiari, nonché di qualsiasi persona richiesta di assistenza da parte di ufficiali o agenti di Polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza o loro familiari, che abbiano riportato un'invalidità non inferiore all 80% della capacita lavorativa o siano deceduti nelle circostanze che danno titolo al riconoscimento di «vittime del dovere»	Legge 13-8-1980, n 466 e segg.	*a)* fino alla richiesta di accertamento della dipendenza del decesso da causa di servizio: 90 gg. *b)* dal ricevimento dell'esito dell'accertamento 90 gg
Corresponsione di un assegno vitalizio o di un'elargizione commisurata alla inv tà riportata in favore degli appartenenti alle FF. di Polizia, dei VV UU. e di persone chiamate a prestare assistenza a Uff. o Ag di P.S cha abbiano riportato una inv tà perm te compresa tra il 25% e l'80% della cap. lav in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero di fatti delittuosi di stampo mafioso	Legge 13-8-1980, n 466 e segg	*a)* fino alla richiesta di accertamento della dipendenza del decesso da causa di servizio 90 gg *b)* dal ricevimento dell'esito dell'accertamento 90 gg
Speciale elargizione in favore dei familiari degli appartenenti alle forze di Polizia (con esclusione dei militari dell'Arma dei Carabinieri) deceduti a seguito di ferite o lesioni riportate in un incidente avvenuto in servizio	Legge 3-6-1981, n. 308	*a)* fino alla richiesta di accertamento della dipendenza del decesso da causa di servizio 90 gg *b)* dal ricevimento dell'esito dell'accertamento 90 gg.
Cap. 2647 - Contrib. spese funerarie in favore dei familiari del personale della Polizia di Stato riconosciuto vittima del dovere o caduto nell'adempimento del servizio (rimborso totale spese sostenute)	Legge 13-8-1980, n. 466 Legge 3-6-1981, n. 308	90 gg
Contributo spese funerarie in favore dei familiari del personale della Polizia di Stato deceduto in attività di servizio o in quiescenza per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio (rimborso parziale delle spese sostenute)	Legge 13-8-1980, n. 466 Legge 3-6-1981, n. 308	90 gg
Contributi assistenziali concessi su richiesta dipendenti della Polizia di Stato in servizio a riposo e loro superstiti	Art 8 legge 249/1968	60 gg
Cap. 2801 - Borse di studio per dipendenti della Polizia di Stato, per figli e orfani dei dipendenti	Legge 249/1968	180 gg

SERVIZIO STRANIERI

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Autorizzazione al rientro straniero espulso. . . .	Art 151 TULPS	120 gg

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Concorsi per l'accesso ai ruoli della P S	Legge 1-4-1981, n. 121 D P.R. 24-4-1982, n. 335 D.P.R. 24-4-1982, n. 337 D.P.R. 24-4-1982, n. 338 D P R. 23-12-1983, n. 903 D.P R. 23-12-1983, n. 904 D.P.R. 6-8-1985, n. 452 D M 1-12-1986 D.P R. 30-4-1987, n. 299 D P R. 21-7-1989, n. 299	1095 gg.
Riammissione in servizio	Art 132 D P.R 3/1957	270 gg.
Congedo straordinario	Art 37 D P.R. 3/1957 Art 49 D P.R. 335/1982	240 gg.
Aspettativa per infermità	Art 68 D P.R 10-1-1957	150 gg. (1)
Aspettativa per mandato parlamentare	Art. 4 legge 13-10-1965, n. 1261	60 gg.
Aspettativa per incarichi governativi	Art 47 legge 24-4-1980, n. 146	60 gg
Aspettativa del coniuge di dipendente statale in servizio all'estero	Legge 11-2-1980 n. 26	90 gg.
Aspettativa del coniuge di dipendente che presta servizio all'estero per conto di soggetti non statali	Legge 25-6-1985 n 333	90 gg
Aspettativa per gli allievi appartenenti alla P.S. ammessi a frequentare corsi per il passaggio ad altri ruoli della P.S.	Artt 48, 53 e 56 legge 121/81 Art 8 D P R. 24-4-1982, n. 341 Art 28 legge 10-10-1986, n 668	60 gg
Aspettativa per candidatura ad elezioni politiche od amministrative	Art 81 legge 121/1981	60 gg
Assenza per tutela lavoratrici madri	Art 7 legge 1204/71 Art. 7 legge 903/77 Art. 13 legge 232/90	240 gg.
Dispensa dal servizio per infermità	Artt 129 e 130 D.P.R. 3/1957 Art 58 D P.R. 335/1982	*a)* fino alla richiesta di accertamenti sanitari: 90 gg. *b)* dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 150 gg.

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Decadenza dall'impiego	Art. 127 D P R. 3/1957	180 gg.
Decadenza per incompatibilità	Art. 51 D.P.R. 335/1982	180 gg
Decadenza per demerito	Art. 129 D P R 3/1957	180 gg.
Trattenimento in servizio a seguito di dimissioni	Art. 124 D.P.R. 3/1957	90 gg
Decadenza nomina	Art. 9 D.P.R. 3/1957	60 gg.
Proroga aspettativa	Art. 70 D.P R. 3/1957	210 gg.
Assenza a controllo visita fiscale	Art. 5 D.L. 463/1983	120 gg.
Compilazione rapporti informativi e attribuzione del giudizio complessivo	Art. 53 D P R. 3/1957 Art. 19 e segg. D P.R. 335/1982	365 gg.
Decreto di promozione (giuridico).	D P.R. 3/1957 e 337 338/1982	180 gg (2)
Riabilitazione.	Art 87 D P.R. 3/1957	365 gg
Rilascio copie del foglio matricolare e attestati di servizio al personale in congedo	Ai sensi del n. 38 delle istruzioni sul servizio matricolare approvate in data 20 novembre 1956	90 gg
Nomina a V. Ispett in prova	Legge 402/1987	120 gg (3)
Nomina ad agente	Legge 402/1987	120 gg (3)
Attribuzione qualifica ufficiale P G	Legge 472/1987, Art 19 legge 153/1989, Art 7 legge 232/90	90 gg
Avanzamento merito straordinario	Art. 71-75 D.P.R. 335/1982	270 gg.
Richiami in servizio temporaneo	Art 59 D P R. 335/1982 e succ. modifiche	120 gg.
Trasferimento a domanda	Art 55 D P.R. 335/1992	180 gg.
Invio ai corsi di specializzazione e formazione . . .	Legge 121/1981 D.P.R. 335/1982	90 gg
Iscrizione o diniego di iscrizione nel «Ruolo di onore» del personale del disciolto corpo delle guardie di P S. collocate in congedo assoluto	Art 55 legge 3-4-1958, n. 460 per i sottufficiali Legge 5-3-1973, n. 29 estesa agli appuntati e guardie di P.S. con legge 26-11-1975, n. 623	270 gg
Ricompense	D.P.R. 782/1985	360 gg.
Assegnazione del personale parzialmente invalido in servizi compatibili con ridotta capacità lavorativa	D.P.R. 25-10-1981, n. 738	90 gg (1)
Cessazione dall'impiego per passaggio ad altra amministrazione	Art. 65 D P.R. 10-1-1957, n 3	120 gg

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Dimissione o espulsione dai corsi per la nomina a vice ispettore in prova e per la nomina in ruolo nella carriera direttiva dell'amministrazione della Polizia di Stato	Artt. 54 e 57 legge 121/1981. D.L. 4-8-1987, n. 325 conv. legge 402/1987	60 gg
Inquadramento nella qualifica superiore	Artt. 10, co. 7 e 13, co. 3, D.P.R. 336/1982	365 gg
Istruttoria dei ricorsi avverso il giudizio complessivo	Art. 63 ultimo comma D.P.R. 335/1982	90 gg
Conferimento Rinnovo incarichi revisori infermieri	Art. 5, co. 8, legge 472/1987	180 gg
Riconoscimento per anzianità di servizio e merito di servizio	Art. 72 D.P.R. 782/1985	365 gg
Passaggio in altri ruoli della Polizia di Stato	D.P.R. 339/1982	365 gg
Ricostruzione carriera	Art. 57 D.P.R. 336/1982	180 gg
Attribuzione o diniego qualifica di «combattente»	Circolare 5000/Ed. 1953 dello S.M.E. 9ª serie aggiunte e varianti dicembre 1979	150 gg
Rilascio o diniego della concessione speciale VIII (tessera ferroviaria per grandi invalidi)	Decreto interministeriale n. 3161 del 27 novembre 1982	60 gg
Conferimento o diniego medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale del disciolto corpo delle guardie di P.S. cessate dal servizio	Legge 8-11-1956, n. 1327	420 gg
Conferimento o diniego della Medaglia militare al merito lungo comando e della Croce per anzianità di servizio al personale del disciolto corpo delle Guardie di P.S. cessate dal servizio	Legge 14-7-1965, n. 938	90 gg
Decreto del capo della Polizia con cui viene disposta l'assegnazione del personale della Polizia di Stato alle sezioni di Polizia giudiziaria istituite nelle Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i tribunali ordinari, le preture	Art. 8 D.L. 271/1989	90 gg
Spese di giudizio spese per liti, arbitraggi e oneri accessori derivanti da ricorsi, prestazioni professionali di legali del libero foro in difesa del personale delle forze di Polizia	Art. 32 legge 152/1975 Art. 9 legge 232/1990	180 gg
Attribuzione emolumenti accessori a carattere ricorrente	Legge 121/1981	90 gg
Autorizzazione a fare uso di mezzi ordinari anziché delle F.S. per trasporto mobili e masserizie	Art. 8 legge 417/1978	60 gg
Erogazione assegno nucleo familiare	Legge 153/1988	90 gg.
Liquidazione di emolumenti a carattere variabile	Legge 121/1981	90 gg
Attribuzione stipendio a seguito di nomina o riammissione	Legge 121/1981	180 gg
Decreto ministeriale di attribuzione stipendio	D.P.R. 138/1986	90 gg

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Applicazione provvisoria contratti e normativa varia per il tramite CED	Art. 172 legge 312/1980	120 gg
Applicazione definitiva contratti e normativa varia, con singoli provvedimenti	Legge 312/1980 Legge 121/1981	720 gg.
Applicazione provvedimenti legislativi di carattere generale relativi al trattamento economico di attività e di quiescenza		360 gg. (4) (5)
Attribuzione stipendio a seguito di promozione e ricostruzione economica	Art 12 D P R. 1079/1970 Legge 312/1980 Legge 869/1982	180 gg (6)
Pagamento competenze arretrate per i dipendenti amministrati al centro	Varia	120 gg. (7)
Rimborso spese di cura	D P C M 5-7-1965	150 gg
Collocamento in pensione e contestuale liquidazione della pensione ordinaria definitiva	T U 10-1-1957, n. 3 T U 23-12-1973, n 1092 Legge 18-12-1970, n. 1137 Legge 1°-4-1981, n. 121 D P R. 25-6-1982, n. 335 D P R 19-4-1986, n 138	150 gg (8) (9)
Liquidazione indennità «una tantum» in luogo di pensione ordinaria nei casi non decentrati	T U 10-1-1957, n. 3 T U. 23-12-1973, n. 1092 Legge 18-12-1970, n. 1137 Legge 1-4-1981, n. 121 D.P R. 25-6-1982, n 335	365 gg (8) (9)
Riliquidazione generale pensioni. .	Legge n 59/1991	*a)* Ricostruzione teorica stipendiale. 90 gg. (5) *b)* Riliquidazione 90 gg (5)
Riliquidazione pensioni personale dirigente	Sentenza Corte cost. n 1 dell'8-9-1-1991	*a)* Ricostruzione teorica stipendiale: 90 gg (5) *b)* Riliquidazione 90 gg (5)
Riscatto periodo studi universitari ai fini di pensione e buonuscita	T U n 1092/1973	210 gg (8)
Pensioni ad onere ripartito *a)* domande prodotte dal '92 *b)* domande prodotte anteriormente al '92	T U 10-1-1957, n 3 T U 23-12-1973, n. 1092 Legge 18-12-1970, n 1137 Legge 1-4-1981, n 121 D P R 25-6-1982, n 335	300 gg. (8) (10) 660 gg. (8) (11)
Trattamento pensione privilegiata ordinaria	T U n 1092/1973 e successive modificazioni	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva 365 gg (12)
Trattamento speciale agli aventi causa delle vittime del dovere	T U n 1092/1973 e successive modificazioni	250 gg (12)
Liquidazione assegni accessori di trattamenti privilegiati ai grandi invalidi per servizio e di guerra assegni di incollocabilità	T U n 1092/1973 normative sui trattamenti pensionistici di guerra (legge n 658/1950 e successive modificazioni e integrazioni)	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva 365 gg (12)
Liquidazione per una volta tanto in luogo di pensione privilegiata	T U n 1092/1973 e successive modificazioni e integrazioni	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva 365 gg (12)

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Computo riunione, ricong. riscatti servizi pregressi ai fini di pensione e buonuscita	T U n 1092/1973, legge n. 29/1979	365 gg (13) (14)
Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio del personale della Polizia di Stato	Legge n. 416/1926 R.D. 1024/1928 T.U. 1092/1973 Legge n 472/1987	120 gg. (12
Beneficio equo indennizzo al personale della polizia di Stato in servizio ed in congedo, agenti ausiliari ed eredi del personale della Polizia di Stato e ausiliari - concessione ovvero diniego del beneficio	D P.R n 686/1957 Legge 1094/1970 Legge n 312/1980 Legge 472/1987 Legge n 308/1981	540 gg (12)
Indennità speciale «una tantum» al personale della Polizia di Stato riconosciuto parzialmente inidoneo al servizio d'istit (concessione del beneficio ex novo e rideterminazione dello stesso a seguito variazione trattamento economico e diniego del beneficio)	D P R n 738/1981 Legge n 312/1980	540 gg (12)
Indennizzo privilegiato aeronautico al personale della Polizia di Stato ed ai loro eredi	Legge n 1345 1926 e successive modifiche	540 gg (12)
Rideterminazione dei benefici dell'equo indennizzo già concessi a seguito di variazioni del trattamento economico	Normativa relativa ai rinnovi contrattuali triennali	180 gg (5)
Riliquidazione buonuscita ENPAS	T U n 1032/1973	90 gg (13)
Costituzione posizione assicurativa presso INPS (nei casi non decentrati)	Legge 2-4-1958, n 322 Legge 3-4-1969, n 53 e successive modificazioni ed integrazioni	365 gg (8)

(1) Dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari

(2) Il termine decorre dalla data della seduta nel corso della quale il Consiglio di amministrazione, le commissioni di cui all'art 69 del D.P R. 335 1982 e le commissioni di cui all'art 44 del D P R 337/1982, concludono le procedure per l'avanzamento

(3) Dal termine del corso di formazione

(4) Dalla data di registrazione del provvedimento economico di attività c/o quiescenza applicativo della previsione legislativa.

(5) Secondo il turno cronologico di trattazione della pratica

(6) Dalla data di registrazione del decreto giuridico di promozione o di ricostruzione

(7) Dalla data di registrazione del provvedimento economico

(8) Dalla data di registrazione del decreto di rideterminazione del trattamento economico a seguito dell'applicazione delle normative contrattuali

(9) Dalla data di registrazione del decreto di cessazione dal servizio e secondo il turno cronologico di trattazione della pratica

(10) A seguito delle intese intercorse con il Ministero del tesoro, il tempo occorrente per acquisire la deliberazione di accollo della Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali è fissato in 180 gg; tale periodo è compreso nel termine suindicato di 300 gg.

(11) A seguito delle intese intercorse con il Ministero del tesoro, il tempo occorrente per acquisire la deliberazione di accollo della Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali è fissato in 540 gg; tale periodo è compreso nel termine suindicato di 660 gg.

(12) Il termine indicato dovrà essere aumentato del tempo occorrente alla commissione medica ospedaliera ovvero al collegio medico legale per comunicare il prescritto giudizio medico-legale, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241

(13) Dalla data di registrazione del decreto di rideterminazione del trattamento economico a seguito dell'applicazione delle normative contrattuali e secondo il turno cronologico di trattazione della pratica

(14) A seguito delle intese intercorse, il tempo occorrente per il completamento degli adempimenti di competenza dell'INPS è fissato in 90 gg; tale periodo è compreso nel termine suindicato

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E GESTIONI PATRIMONIALI

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Iscrizione Albo fornitori del dipartimento P.S	Circolare ministeriale	300 gg (1)

(1) A seguito delle intese intercorse con il Ministero delle finanze, il tempo occorrente per l'acquisizione del parere dell'ufficio tecnico erariale fissato in giorni 90; tale periodo è compreso nel termine suindicato di 330 giorni.

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
Servizio amministrazione del personale

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Riammissione in servizio	Art. 132 D.P.R. 3/1957	270 gg. (1)
Passaggio del personale della Polizia di Stato inabile ai servizi di istituto	D.P.R. 24-4-1982, n. 339	*a)* fino alla rischiesta di accertamenti sanitari: 90 gg. *b)* dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 380 gg.
Passaggio dei segretari comunali inabili ai servizi di istituto	Legge 23-1-1991, n. 21 D.M. 25-2-1992, n. 353	*a)* fino alla rischiesta di accertamenti sanitari: 90 gg. *b)* dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari 350 gg.
Cambio qualifica e mestiere di operaio	Art. 15, legge 13-5-1957, n. 157	*a)* fino alla rischiesta di accertamenti sanitari: 90 gg. *b)* dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 180 gg
Passaggio qualifica dal ruolo copia al ruolo archivio	Art. 25 D.P.R. 28-12-1970, n. 1077	*a)* fino alla rischiesta di accertamenti sanitari: 90 gg. *b)* dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 150 gg
Decreto di preposizione agli uffici dirigenziali	Art 15 D P R 30-6-1972, n 748	120 gg (2)
Congedo straordinario dottorato di ricerca	Art 37 D.P R 10-1-1957, n 3 Art 2, legge 13 agosto 1984, n 476	240 gg 240 gg
Aspettativa		
- per infermità	Artt 66, 68, D P R 10-1-1957, n 3	150 gg (3)
- per mandato parlamentare ed altre cariche elettive	Art 88, D.P R 30-3-1957, n. 361	120 gg
infortunio sul lavoro	Art 18, legge 13-5-1975, n 157	120 gg (4)
aspettativa del coniuge di dipendente statale in servizio all'estero	Legge 11-2-1980, n 26	90 gg
-- aspettativa del coniuge di dipendente che presta servizio all'estero per conto di soggetti non statali	Legge 25-6-1985, n 333	90 gg
- aspettativa del dipendente assunto quale volontario nell'ambito del programma di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo	Art 33, comma 1, lett *a)*, legge 26-2-1987, n. 49	90 gg
aspettativa per servizio militare	Art 67 D P R 10-1-1957, n 3	90 gg
Permessi sindacali	Art 47, legge 18 marzo 1968, n 249 Art 8, legge 21-11-1978, n 715	180 gg (5)
Aspettativa, permessi e indennità degli amministratori locali	Legge 27-12-1985, n 816	90 gg.
Assenze per la tutela della maternità	Art 5, legge 1204/1971	120 gg (6)

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINI FINALI
Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio	Art. 36 D.P.R. n. 686/1957	*a)* fino alla richiesta di accertamenti sanitari: 120 gg. *b)* dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 150 gg.
Cessazione dal servizio – dispensa per inabilità fisica.	Artt. 129-130, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	*a)* fino alla richiesta di accertamenti sanitari: 90 gg. *b)* dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 150 gg.
— note di demerito per scarso rendimento	Art. 129, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	180 gg. (1)
– decadenza dall'impiego	Art. 127, D.P.R. n. 3/1957	180 gg. (1)
— decadenza dal servizio per incompatibilità	Art. 60, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	180 gg. (1)
– trattenimento in servizio a seguito dimissioni .	Art. 124, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	90 gg.
– decadenza nomina	Art. 9, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	60 gg.
– proroga aspettativa	Art. 70, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	210 gg.
— autorizzazione permessi 150 ore	Art. 3, legge 395/1988	150 gg.
– riduzione assegni per assenza ingiustificata a visita fiscale	Art. 5, D.L. n. 463/1983	120 gg.
– attribuzione giudizio complessivo	Art. 53, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	365 gg.
Decreto promozione (giuridico)	D.P.R. 10-1-1957, n. 3 D.P.R. 24-4-1982, n. 337 D.P.R. 24-4-1982, n. 338	180 gg. (7)
Riabilitazione.	Art. 87, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	365 gg.
Rilascio copia del foglio matricolare e attestati di servizio	Art. 29 D.P.R. 3-5-1957, n. 686	90 gg.

(1) Parere del consiglio di amministrazione.

(2) Eventuale parere del consiglio di amministrazione.

(3) Dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari.

(4) Dal ricevimento del referto INAIL.

(5) Dal ricevimento della richiesta o del nulla osta del dipartimento per la funzione pubblica.

(6) Dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari.

(7) Dalla data del consiglio di amministrazione.

SERVIZIO AFFARI GENERALI DEL PERSONALE, RECLUTAMENTO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Mobilità	D.P.C.M. 5-8-1988, n 325	
1) esame domande, nomina commissione esaminatrice, espletamento prove di idoneità		150 gg.
2) adempimenti commissione esaminatrice		360 gg.
3) approvazione graduatoria, nomina e assegnazione sede vincitori (subordinatamente all'assenso delle amministrazioni di provenienza)		180 gg.
Premio di studio Raffaele Abate	Art. 8 legge 18-3-1968, n. 249	365 gg. (1) 30 gg. (2)
Concorso borse di studio	Art. 8 legge 18-3-1968, n. 249	90 gg (3) 30 gg. (2)
Contributi assistenziali	Art. 8 legge 18-3-1968, n. 249	60 gg. (4) 365 gg. (5)
Concorso pubblico	D P.R. 10-1-1957, n. 3	1095 gg.
Concorso interno	Art. 21 D P.R. 24-4-1982, n. 340	365 gg.
Assunzione per chiamata diretta	Legge 2-4-1968, n. 482 Legge 13-8-1980, n. 466	240 gg.

(1) Decreto approvazione graduatoria vincitori - termine decorrente dalla scadenza presentazione monografie.

(2) Mandata di pagamento - termine previsto compatibilmente con disponibilità dotazione capitolo di bilancio.

(3) Decreto approvazione graduatoria vincitori - termine decorrente dalla scadenza presentazione domande.

(4) Risposta negativa o decreto concessione

(5) Mandato o buono cassa - limite massimo in relazione alla durata dell'esercizio finanziario ed alla gestione del capitolo di bilancio.

SERVIZIO CITTADINANZA AFFARI SPECIALI E PATRIMONIALI
Divisione Cittadinanza

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Ricognizione del possesso della cittadinanza italiana	Art. 1 legge 5-2-1992, n. 91	1095 gg.
Trascrizione decreto di accolta opzione	Art. 19 Trattato di pace 10-2-1947	1095 gg.
Riconoscimento dello status di apolide.	Convenzione di New York del 28-9-1954	365 gg. 910 gg (1)
Autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente in Italia	Art. 2.1 Convenzione di Strasburgo 6-5-1963	730 gg.
Autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente all'estero	Art. 2.2 Convenzione di Strasburgo 6-5-1963	545 gg. (2)
Conferimento della cittadinanza italiana	Art. 5 legge 5-2-1992, n. 91	1095 gg. (2) (3)
Concessione della cittadinanza italiana	Art. 9 legge 5-2-1992, n 91	1095 gg (2) (3)

Divisione Affari speciali

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Conferimento di onorificenze al Valore e Merito Civile	Legge 2-1-1958, n 3	547 gg
Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni	Art. 12 c.c e art 2 disp att c.c	730 gg (4) (5)
Acquisti di immobili, accettazioni di atti di liberalità da parte di associazioni e fondazioni	Art 17 c.c. e 5 disp. att. c.c.	730 gg (4) (5)
Approvazione e modifiche statutarie adottate da associazioni e fondazioni	Art. 16 c.c. e 4 disp att. c.c.	550 gg (4) (5)
Scioglimento della amministrazione delle fondazioni	Art. 25 c.c.	500 gg.
Estinzione o revoca delle persone giuridiche	Art 27 c.c e 10 disp att c.c	700 gg.

(1) Nel caso debba richiedersi il parere della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero e quello del Ministero degli affari esteri

(2) Compreso il parere della rappresentanza diplomatica o consolare e quello del Ministero degli affari esteri.

(3) Nel termine non sono compresi 90 giorni, stabiliti dall'art 8 del regolamento di attuazione della legge, per la notifica del provvedimento di attribuzione della cittadinanza.

(4) Riconoscimento della personalità giuridica di enti operanti anche all'estero ed autorizzazione governativa agli enti stranieri al fine di acquistare immobili o di accettare atti di liberalità in Italia: sospensione dei termini del procedimento qualora il Ministero degli affari esteri chiamato ad esprimere il proprio parere intenda acquisire dati, documenti o valutazioni da parte di autorità straniere

(5) Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria. competente ufficio della Prefettura (termine 400 gg).

DIREZIONE CENTRALE PER IL BILANCIO ED I SERVIZI GENERALI DI RAGIONERIA

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Pagamento fatture relative a spese d'ufficio ed utenze (cap. 1098)	Legge contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	90 gg.
Pagamento spese contrattuali per pulizia locali, manutenzione macchine elettroniche ed apparecchiature cifranti (cap. 1098)	Legge contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	365 gg.
Pagamento per rimborso spese di notifica delle contravvenzioni ad ambasciate e consolati (cap. 1099)	Legge 3-5-1967, n. 317	90 gg.
Emissione ordine diretto per pagamento spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni internazionali (cap. 1103)	R.D. n. 452/40	120 gg.
Forniture e servizi (Cap 1102)	Legge contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	60 gg. (1)
Emissione ordine diretto per pagamento spese di liti, risarcimenti, arbitraggi ed accessori (cap. 1291)	Legge contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	365 gg.
Attribuzione stipendio a seguito di nomina o riammissione (cap. 1013)	D P.R. n 138/86	90 gg.
Erogazione assegno nucleo familiare	Art. 2 legge 13-5-1988, n. 153	90 gg.
Applicazione provvisoria contratti e normativa varia, per il tramite C.E.D.	Art 172 legge n 312/80	120 gg.
Applicazione definitiva contratti e normativa varia, con singoli provvedimenti	D P.R. n. 44/1990 D.P R. n. 147/1990	720 gg.
Applicazione provvedimenti legislativi di carattere generale relativi al trattamento economico di attività e di quiescenza		360 gg. (2) (3)
Attribuzione stipendio a seguito di promozione e ricostruzione economica	Art. 12 D P R n 1079/70 Legge n 869/82	180 gg. (4)
Pagamento competenze arretrate per i dipendenti amministrati al centro	D P R n 136/86	120 gg. (5)
Collocamento in pensione e contestuale liquidazione della pensione ordinaria definitiva	T U. 10-1-1957, n 3 T.U. 23-12-1973, n. 1092 Legge 1-4-1981, n 121 D P R. 19-4-1986, n 138	150 gg. (6) (7)
Liquidazione indennità «una tantum» in luogo di pensione ordinaria nei casi non decentrati	T U 10-1-1957, n 3 T U 23-12-1973, n 1092 Legge 1-4-1981, n 121	365 gg. (6) (7)

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Riliquidazione generale pensioni.	Legge n 59/1991	*a)* per la ricostruzione teorica stipendiale: 90 gg (8), *b)* per la riliquidazione: 90 gg. (8).
Riliquidazione pensioni personale dirigente.	Sentenza Corte Cost. n. 1 dell'8,9-1-1991	*a)* per la ricostruzione teorica stipendiale: 90 gg (3); *b)* per la riliquidazione: 90 gg. (3)
Riscatto periodo studi universitari ai fini di pensione e buonuscita	T.U. n 1092/1973	210 gg (6)
Pensioni ad onere ripartito.	T.U. 10-1-1957, n. 3 T.U. 23-12-1973, n. 1092	
a) domande prodotte dal 1992		300 gg (6) (9)
a) domande prodotte anteriormente al 1992 . . .		660 gg. (6) (10)
Trattamento pensione privilegiata ordinaria	T.U. n. 1092/1973 e successive modificazioni	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva. 365 gg. (11)
Liquidazione assegni accessori di trattamenti privilegiati ai grandi invalidi per servizio Assegni di incollocabilità	T.U. n 1092/1973 normative sui trattamenti pensionistici di guerra (legge n. 658/1950 e successive modif. e integr.)	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva: 365 gg. (11)
Computo: riunione, ricong riscatti servizi pregressi ai fini di pensione e buonuscita	T.U. n. 1092/73, legge n. 29/1979	365 gg (12) (13)
Beneficio equo indennizzo al personale civile in servizio ed in quiescenza ed agli eredi. Concessione ovvero diniego del beneficio	D.P.R. n. 686/57 Legge n. 312/80	660 gg. (11)
Rideterminazione dei benefici dell'equo indennizzo già concessi a seguito di variazioni del trattamento economico	Normativa relativa ai rinnovi contrattuali triennali	180 gg (3)
Riliquidazione buonuscita ENPAS	T.U. n. 1032/1973	90 gg. (12)
Costituzione posizione assicurativa presso INPS (nei casi non accentrati)	Legge 2-4-1958, n 322 Legge 3-4-1969, n 53 e successive modif. ed int.	365 gg (6)

(1) Termine massimo per il pagamento delle forniture rese in economia.
(2) Dalla data di registrazione del provvedimento economico di attività c/o di quiescenza applicativo della previsione legislativa
(3) Secondo il turno cronologico di trattazione della pratica
(4) Dalla data di registrazione del decreto giuridico di promozione o di ricostruzione
(5) Dalla data di registrazione del provvedimento economico
(6) Dalla data di registrazione del decreto di rideterminazione del trattamento economico a seguito dell'applicazione delle normative contrattuali.
(7) Dalla data di registrazione del decreto di cessazione dal servizio e secondo il turno cronologico di trattazione della pratica
(8) Secondo il turno cronologico di trattazione della pratica.
(9) A seguito delle intese intercorse con il Ministero del tesoro, il tempo occorrente per acquisire la deliberazione di accollo della cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali è fissato in 180 gg.; tale periodo è compreso nel termine suindicato di 300 gg
(10) A seguito delle intense intercorse con il Ministero del tesoro, il tempo occorrente per acquisire la deliberazione di accollo della cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali è fissato in 540 gg.; tale periodo è compreso nel termine suindicato di 660 gg
(11) Il termine indicato dovrà essere aumentato del tempo occorrente alla commissione medica ospedaliera ovvero al collegio medico legale per comunicare il prescritto giudizio medico-legale, ai sensi degli artt 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n 241.
(12) Dalla data di registrazione del decreto di rideterminazione del trattamento economico a seguito dell'applicazione delle normative contrattuali e secondo il turno cronologico di trattazione della pratica.
(13) A seguito delle intese intercorse, il tempo occorrente per il completamento degli adempimenti di competenza dell'INPS è fissato in 90 gg , tale periodo è compreso nel termine suindicato

ISPETTORATO CENTRALE PER I SERVIZI ARCHIVISTICI

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Autorizzazioni alla consultazione di documentazione riservata	Art. 21 e 22 D.P.R. 30-9-1963 n. 1409	60 gg
Accertamenti atti ad individuare la esistenza di documenti riservati nella occasione della costituzione di sezioni separate di archivio da parte di enti pubblici	Art. 30 D.P.R. 30-9-1963 n. 1409 e art. 4 D.P.R. 30-12-1975 n. 854	60 gg.
Accertamenti atti ad individuare l'esistenza di documenti riservati, contenuti in archivi privati di interesse storico	Art. 37 D.P.R. 30-9-1963 n. 1409 e art. 4 D.P.R. 30-12-1975 n. 854	60 gg.

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

DIREZIONE CENTRALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI E DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
Servizio segretari comunali e provinciali

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Riammissione in servizio	Art. 216 legge 27-6-1942, n. 851	150 gg (1)
Nomina a posti di segret. generale di II classe	Art 8 D.P.R. 23-6-1972, n 749	60 gg. (2) 365 gg. (3)
Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio	D.P.R. 3/1957 D.P.R. 686/1957 Art 5-*bis* legge 472/1987	*a)* fino alla richiesta di accertamento sanitario: 60 gg. *b)* dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 90 gg
Liquidazione equo indennizzo	D.P.R. 3/1957 D.P.R 686/1957 Art. 42 legge 604/1962 Art. 5-*bis* legge 472/87	480 gg
Dispensa dal servizio per inabilità fisica	Art 212 legge 851/1942 Artt. 129, 130 D.P.R. 3/1957	*a)* fino alla richiesta di accertamenti sanitari: 60 gg. *b)* dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 90 gg
Dispensa per scarso rendimento o per note di demerito	Art 212 legge 851/1942	120 gg (1)
Decadenza per incompatibilità	Art. 63 D.P.R 3/1957	90 gg (1)
Dimissioni d'ufficio	Art. 213 legge 851/1942	60 gg
Rinuncia o decadenza	D.P R. 749/1972	60 gg
Dimissioni volontarie	Art. 215 legge 851/1942	60 gg
Cancellazione dal ruolo per opzione	Art. 239 legge 851/1942	45 gg
Attribuzione d'ufficio note di qualifica	Art 41 R D. 371/1929	90 gg (1)
Ricorso avverso note di qualifica	Art. 32 R D 371/1929	150 gg (1)
Promozione «in sede»	Art. 6 legge 604/1962	90 gg (1)
Riabilitazione	Art. 87 D P R 3/1987	210 gg (1)
Collocamento a riposo a domanda	Art 32 comma 3 legge 604 1962	90 gg
Autorizzazioni per attività sindacali	Art 47 legge 249/1968 Art 8 legge 715/1978	120 gg
Conferimento onorificenze	Legge 73/1951	45 gg
Encomi ed elogi	Circ ministeriale del 10-5-1990, n 23	45 gg
Rilascio copia foglio matricolare	Art 29 D P R. 686/1957	60 gg
Revisione classificazione comuni e province	Art 19, commi 1 e 2 D P R 749/1972	90 gg
Provvedimenti di variazione classificazione comuni per modifica circorscizionale territoriale	Art 4 comma 3 legge 604/1962	45 gg
Provvedimenti di elevazione classe comuni	Art 1, comma 3 legge 604 1962	90 gg
Borse di studio	Art 42 legge 604/1962	120 gg. (4) 60 gg (5)

(1) Parere del consiglio centrale di amministrazione.
(2) Prima assegnazione vincitori in base al numero di posti a concorso
(3) Scorrimento graduatoria in base alle sedi a concorso ancora vacanti
(4) Decreto approvazione graduatoria
(5) Ordinativo di pagamento

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE E PER I SERVIZI FINANZIARI

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Provvedimenti di accoglimento o di diniego di contribuzioni erariali	Norme di finanza locale in genere	120 gg
Provvedimenti di applicazione della sanzione prevista dalla legge a carico delle province e dei comuni per la mancata dimostrazione della copertura minima dei costi di alcuni servizi	Art. 3, comma 3 del D.L. n. 440/1992 Artt. 30, 31, 45 del D.L.vo n. 504/1992 o successiva normativa specifica	360 gg
Provvedimenti per il risanamento degli enti locali dissestati	Art. 16 D.L. n. 440/1992 Art. 43 D.L.vo n. 504/1992 o successiva normativa specifica	180 gg
Provvedimenti per il rilascio delle aziende di trasporto	Art. 2 D.L. n. 310/1990 conv. legge 403/1990	360 gg.
Finanziamento delle spese per le elezioni politiche	Art. 17 legge 136/1976	360 gg (1)
Finanziamento delle spese per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo	Art. 55 legge 18/1979	360 gg. (1)
Finanziamento delle spese per i referendum popolari	Art. 53 legge 352/1970	360 gg. (1)
Finanziamento delle spese per le elezioni amministrative	Art. 17 legge 136/1976	360 gg. (1)
Provvedimenti approvativi di contratti e di forniture in economia	R.D. 18-11-1923, n. 2440 R.D. 23-5-1924, n. 827 D.P.R. 31-7-1990, n. 299	120 gg
Provvedimenti amministrativi connessi alla gestione del FAL delle province	Legge 3195/1876	180 gg.
Provvedimenti autorizzativi del collegamento con il sistema informativo telematico	Art. 15-*ter* D.L. 415/1989 conv. legge 38/1990	200 gg.
Concessione a province e comuni, inadempienti alle norme di legge, della 4ª rata del contributo ordinario	Art. 2 D.L. n. 440/1992 Art. 29 D.L.vo n. 504/1992 o successiva normativa specifica	360 gg
Concessione alle comunità montane, inadempienti alle norme di legge, del saldo del contributo ordinario	Art. 2 D.L. n. 440/1992 o successiva normativa specifica	360 gg
Concessione dei contributi perequativi speciali a province, comuni e comunità montane	Art. 3 D.L. n. 440/1992 o successiva normativa specifica	90 gg (1)
Concessione del contributo a sostegno degli investimenti a province, comuni e comunità montane per mutui contratti nell'anno precedente	Art. 4 D.L. n. 440/1992 Art. 32 D.L.vo n. 504/1992 o successiva normativa specifica	240 gg
Erogazione dei contributi a sostegno degli investimenti consolidati	Art. 4 D.L. n. 440/1992 o successiva normativa specifica	330 gg

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Concessione dei contributi arretrati per la retribuzione al personale assunto ai sensi della legge 1-6-1979, n 285	Art 9 D L. n. 415/1989 conv legge n 38/1990	180 gg
Concessione dei contributi speciali arretrati previsti dalla legge 28 ottobre 1986, n 730	Art 10 D L. n. 415/1989 conv legge n 38/1990	360 gg
Concessione di contributi speciali alle regioni e agli enti locali	Normativa varia	180 gg. (1)
Ripartizione tra i comuni delle entrate del soppresso Ente naz. per l'assistenza della gente di mare	Art 6 comma 25 della legge 22-12-1984, n 887	180 gg. (1)
Ripartizione tra i comuni delle regioni a statuto ordinario delle entrate della soppressa Cassa di soccorso e assistenza alle vittime del delitto	Art 6 comma 25 della legge 22-12-1984, n 887	180 gg. (1)
Ripartizione tra i comuni delle somme versate dall'INAIL per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale di competenza dell'ente stesso	Art 6 comma 25 della legge 22-12-1984, n 887	180 gg (1)
Provvedimenti relativi al trasferimento di risorse dallo Stato alla province, ai comuni ed alle comunità montane a seguito della mobilità	D.P C M 22-7-1989 n. 428	180 gg. (1)
Provvedimenti relativi al trasferimento di risorse tra gli enti locali a seguito della mobilità	D.P.C M 22-7-1989 n. 428	180 gg.

(1) Decorrenti dalla data dell'avvenuta conoscenza della disponibilità dei fondi.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Riconoscimento giuridico enti di culto	Legge 1159/1929 - legge 449/1984 Legge 222/1985 - legge 516/1988 Legge 517/1988 - legge 101/1989	800 gg (1) (2)
Attestato possesso personalità civile	Regolamento di attuazione della legge 222/1985 (D P R. 13-2-1987, n 33)	120 gg.
Decreto di riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto di confraternite già esistenti al 7 giugno 1929	Regolamento approvato con R D. 2-12-1929, n 2262 richiamato dalla legge 222/1985	800 gg (1)
Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto	Legge 24-6-1929, n. 1159 Legge 11-8-1984, n 449 Legge 20-5-1985, n 222 Legge 22-11-1988, n 516 Legge 22-11-1988, n 517 Legge 8-3-1989, n 101	730 gg (1) (2)
Approvazione statuto, nomina componenti e presidente delle fabbricerie, delle chiese cattedrali e di quelle dichiarate di rilevante interesse storico e artistico	Regolamento di attuazione della legge 222/1985 (D P R 13-2-1987 n 33)	180 gg.
Autorizzazione acquisti immobili, accettazione di atti di liberalità (inter vivos e mortis causa) per valore complessivo superiore a 500 milioni da parte di enti di culto cattolici e non cattolici che hanno stipulato intese	Legge 24-6-1929, n. 1159 Legge 11-8-1984, n 449 Legge 20-5-1985, n 222 Legge 22-11-1988, n. 516 Legge 22-11-1988, n 517 Legge 8-8-1989, n. 101 Art 16 disposizioni preliminari al codice civile e art 17 del codice civile	730 gg. (1) (3)
Autorizzazione atti straordinaria amministrazione (fabbricerie e confessioni diverse dalla cattolica che non abbiano stipulato intese ex art. 8 costituzione)	Regolamento di attuazione della legge 222/1985 (D P R 13-2-1987, n 33) legge 24-6-1929, n 1159	730 gg (1) (4)
Approvazione nomina ministri di culto diverso dal cattolico	Legge 24-6-1929, n 1159	240 gg (5)
Designazione ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati	Legge 10-10-1986, n 663	365 gg.
Attestati relativi a fabbricati destinati esclusivamente a luoghi di culto	Risoluzione Ministero finanze 4-1-1980, n 7/2967	180 gg
Revoca riconoscimento enti di culto (cattolico o diverso dal cattolico che abbiano stipulato intese ex art 8 Costituzione) che abbiano perso i requisiti prescritti per la sussistenza della personalità giuridica	Legge 11-8-1984, n. 449 Legge 20-5-1985, n. 222 Legge 22-11-1988, n. 516 Legge 22-11-1988, n 517 Legge 8-3-1989, n 101	800 gg
Revoca riconoscimento giuridico capitoli cattedrali o collegiali	Legge 20-5-1985, n 222 e D P R 13-2-1987, n. 33	500 gg

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTI NORMATIVA	TERMINI FINALI
Scioglimento enti di culto diversi dal cattolico e nomina commissario	R D 28-2-1990, n 289	700 gg
Scioglimento e soppressione fabbricerie . .	Regolamento di attuazione della legge 222 1985 (D P.R 13-2-1987, n 33)	500 gg
Soppressione ed estinzione enti di culto (cattolico o diverso dal cattolico che abbiano stipulato intese ex art 8 Costituzione)	Legge 11-8-1984, n 449 Legge 20-5-1985, n. 222 Legge 22-11-1988, n 516 Legge 22-11-1988, n. 517 Legge 8-3-1989, n 101	365 gg
Rivalutazione assegni vitalizi al clero ex palatino .	Artt 67 e 70 legge 222/1985	365 gg
Trattamento economico e rivalutazione triennale ai salariati addetti alla Basilica di S. Francesco di Paola in Napoli	Artt 67 e 70 legge 222/1985	365 gg
Esecuzione delle sentenze relative al trattamento economico dei salariati	Artt 67 e 70 legge 222 1985	365 gg
Stralcio affari concernenti le Congrue	Artt 51 e 55 legge 222 1985	365 gg
Liquidazione spese per liti	Art 21 R D 30-10-1933, n 1611	365 gg
Liquidazione tabelle indennità di missione a favore dei tecnici degli uffici tecnici erariali	Legge 18-12-1973, n 836 Legge 26-7-1978, n. 417 e successive modificazioni	120 gg
Autorizzazione ad effettuare riprese cinematografiche e televisive nei confronti di chiese e monumenti di proprietà del Fondo edifici per il culto	Legge 30-3-1965, n 340	90 gg

(1) Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria competente ufficio della prefettura (termine 400 giorni)

(2) Per gli enti che operano anche all'estero e per gli enti stranieri operanti in Italia a condizione di reciprocità, il suddetto termine viene sospeso qualora il Ministero degli affari esteri debba acquisire elementi da parte di autorità straniere.
Per gli enti che svolgono attività strumentali di istruzione il parere sull'attività svolta è dato entro 120 gg dalla richiesta (periodo compreso nel termine suindicato)
Per gli enti di culto diversi dal cattolico il parere del Consiglio dei ministri previsto dall'art 2 legge 1159 1929 è dato entro 30 giorni dalla richiesta (periodo compreso nel termine suindicato).
Per gli enti che svolgono attività in materia sanitaria, la richiesta di parere alla U S L da parte dell'unità organizzativa determina la sospensione dei termini del procedimento (art 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

(3) Per la suddetta autorizzazione il parere dell'U T.E. è dato entro 210 giorni dalla richiesta (periodo compreso nel termine suindicato)
Per gli enti che operano anche all'estero e per gli enti stranieri operanti in Italia a condizione di reciprocità, il suddetto termine viene sospeso qualora il Ministero degli affari esteri debba acquisire elementi da parte di autorità straniere
Per gli enti che svolgono attività strumentali in materia sanitaria, la richiesta di parere alla U S L da parte dell'unità organizzativa determina la sospensione dei termini del procedimento (art 17 legge 7-8-1990, n. 241)
Per le autorizzazioni agli acquisti di beni di interesse artistico ed ambientale, la richiesta di parere all'ufficio competente da parte dell'unità organizzativa determina la sospensione dei termini del procedimento (art. 17 legge 7-8-1990, n 241).

(4) Per la suddetta autorizzazione il parere dell'U T E. è dato entro 210 giorni dalla richiesta (periodo compreso nel termine suindicato)
Per le autorizzazioni che riguardano beni di interesse artistico ed ambientale, la richiesta di parere all'ufficio competente da parte dell'unità organizzativa determina la sospensione dei termini del procedimento (art. 17 legge 7-8-1990, n 241)

(5) Per l'approvazione della nomina dei ministri di culto di confessioni religiose aventi la sede principale all'estero, il suddetto termine viene sospeso qualora il Ministero degli affari esteri debba acquisire elementi da parte di autorità straniere

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Vigilanza su enti pubblici disciplinati da leggi speciali e su enti privati	Legge 5-11-1962, n 1596 per l'Ordine Mauriziano, con sede in Torino (1) Legge 21-11-1950, n. 897 per la Fondazione Gerolamo Gaslini, con sede in Genova Legge 14-5-1936, n. 1000 per le Opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari D P.R. 27-2-1990	180 gg.
Vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, a carattere nazionale od interregionale	Legge 17-7-1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni D L L. 22-3-1945, n 173 D.P R 15-1-1972, n 9 D P.R. 24-7-1977, n. 616	60 gg.
Nomina di componenti negli organi di amministrazione degli enti	Statuti degli enti	60 gg.
Riconoscimento dello «status» di rifugiato.	D L. 30-12-1989, n 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28-2-1990, n. 39 D P R 15-5-1990, n 136	90 gg.
Speciale elargizione alle vittime civili del terrorismo	Legge 13-8-1980 n. 466 e successive modificazioni D.M 30-10-1980 e successive modificazioni Legge 20-10-1990 n 302	*a)* fino alla richiesta di accertamenti sanitari: 180 gg. *b)* dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 180 gg (2)
Contributi a favore di enti ed organismi operanti nel settore del recupero e del reinserimento dei tossicodipendenti	D L. 22-4-1985, n 144 convertito con modificazioni, dalla legge 21-6-1985 n. 297 D L. 1-4-1988, n 103, convertito con modificazioni dalla legge 1-6-1988 n 176 Legge 26-6-1990, n 162	300 gg. (3)
Interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o clamità naturale. Interventi assistenziali straordinari	D P R. 24-7-1977, n 616	45 gg
Erogazione alle regioni per le prestazioni economiche ai cittadini affetti da tubercolosi e non assistiti dall I N P S	Legge 4-3-1987, n 88	90 gg (4)
Interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati di carattere nazionale o pluriregionale	D P R 24-7-1977, n 616	60 gg (5)
Contributi per interventi in favore di minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose	Legge 19-7-1991 n 216	300 gg (3)

(1) A seguito delle intese raggiunte con il Ministero del tesoro, il tempo occorrente per l'acquisizione del parere del suddetto Ministero è fissato in giorni 90, detto periodo è compreso nel termine indicato di 180 giorni

(2) Nei periodi considerati non sono compresi i tempi occorrenti in sede giurisdizionale per l'emanazione delle relative sentenze, ancorché non definitive

(3) A seguito delle intese raggiunte con il Dipartimento degli affari sociali, il tempo occorrente per l'acquisizione del parere del suddetto Dipartimento è fissato in giorni 30, detto periodo è compreso nel termine indicato di 300 giorni

(4) Dal ricevimento dei piani regionali

(5) Dal momento in cui è consentito attingere alle disponibilità finanziarie

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Riammissione in servizio	Art 132 D P R n 3/1957	270 gg.
Decreto di preposizione agli uffici dirigenziali	Art. 15, D.P R 30-6-72, n. 748	120 gg
Transito dei vigili del fuoco nei ruoli di supporto per inabilità al servizio	Art. 32, legge n 930/1980	270 gg.
Ripristino stipendio	Art. 68, D.P R. n. 3/1957	45 gg
Congedo straordinario	Art. 37, D P R. 10-1-1957, n. 3	365 gg.
Aspettativa		
— per infermità	Art. 66-68, D.P.R 10-1-1957, n. 3	730 gg.
— per mandato parlamentare ed altre cariche elettive	Art. 88, D.P R. 30-3-1957, n. 361	120 gg.
— aspettativa del coniuge di dipendente statale in servizio all'estero	Legge 11-2-1980, n. 26	90 gg
— aspettativa del coniuge di dipendente che presta servizio all'estero per conto di soggetti non statali	Legge 25-6-1985, n 333	90 gg
— aspettativa del dipendente assunto quale volontario nell'ambito del programma di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo	Art. 33, comma 1, lett *a)* legge 26-2-1987, n. 49	90 gg.
— aspettativa per servizio militare	Art 67, D P R 10-1-1957, n 3	90 gg
Assenze per la tutela della maternità	Art 5, legge n 1204/1971	120 gg
Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio	Art 36, D P R n 686/1957	*a)* fino alla rischiesta di accertamenti sanitari: 120 gg *b)* dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari. 360 gg
Cessazione dal servizio — dispensa per inabilità fisica	Art 129-130, D P R 10-1-1957, n. 3	*a)* fino alla rischiesta di accertamenti sanitari: 120 gg *b)* dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 245 gg
— note di demerito per scarso rendimento	Art 129, D P R. 10-1-1957, n 3	180 gg
— decadenza dall'impiego	Art 127, D P.R n 3/1957	180 gg.
— diffida a cessare l'attività incompatibile	Art. 60, D.P R. 10-1-1957, n. 3	60 gg
— decadenza dal servizio per incompatibilità	Art 60, D P R 10-1-1957, n 3	Dall'accertamento dell'inottemperanza alla diffida: 120 gg.
— trattenimento in servizio a seguito dimissioni	Art. 124, D P.R. 10-1-1957, n. 3	90 gg.
— decadenza nomina	Art. 9, D.P.R. n. 3/1957	90 gg.
— proroga aspettativa	Art 70, D P R. n 3/1957	210 gg

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
— autorizzazione permessi 150 ore	Art. 3, legge n. 395/1988	150 gg.
— riduzione assegni per assenza ingiustificata a visita fiscale	Art. 5, D.L. n 463/1983	120 gg.
— attribuzione giudizio complessivo	Art. 53, D.P.R. 10-1-1957, n. 3	365 gg.
Decreto promozione (giuridico)	D P.R. 10-1-1957, n. 3 D.P.R. 24-4-1982, n. 337 D.P.R. 24-4-1982, n. 338	180 gg (1)
Riabilitazione	Art. 87, D P.R. 10-1-1957, n. 3	365 gg.
Rilascio copia del foglio matricolare e attestati di servizio	Art. 29, D.P.R. 3-5-1957, n. 686	90 gg.
Concorso pubblico	D P.R. n. 3/1957 Legge n. 251/1958 Legge n. 1169/1961 Legge n. 469/1961 Legge n. 521/1988	1095 gg.
Concorso interno	Art. 70, D.P.R. n. 335/1990	365 gg
Iscrizione vigili volontari a domanda	R D. n 699/1942	360 gg
Transito nei ruoli supporto del personale operativo inabile al servizio	Art. 32, legge n. 930/1980 Art. 14, D.P.R. n. 210/1984	270 gg
Ammissione ai centri di soggiorno estivi ed invernali	Circolari annuali	90 gg.
Attribuzione di provvidenze assistenziali	Legge n. 469/1961 e successive modificazioni; circolare 30-12-1991, n. 10/A	120 gg.
Attribuzione stipendio a seguito di nomina o riammissione	T.U 10-1-1957, n. 3 D P R. 19-4-1986, n. 138	90 gg
Applicazione provvisoria contratti e normativa varia per il tramite CED	Art. 172, legge n 231/1980	120 gg.
Applicazione definitiva contratti	Legge 29-3-1983, n. 93 e successive variazioni D.P.R. recettivi degli accordi contrattuali	720 gg.
Applicazione provvedimenti legislativi di carattere generale relativi al trattamento economico di attività e di quiescenza		360 gg. (2) (3)
Liquidazione beneficio equo indennizzo al personale in servizio ed i congedo del Corpo nazionale VV F. e loro eredi	D P.R. n 686/1957; legge n 469/1961; legge 1094/1970, legge n 308/1971, legge 312/1980, legge n. 66/1982	180 gg (3)
Rideterminazione dei benefici dell'equo indennizzo già concessi a seguito di variazioni del trattamento economico	Normativa relativa ai rinnovi contrattuali	180 gg (3)
Collocamento in pensione e contestuale liquidazione della pensione ordinaria definitiva	T.U 10-1-1957, n 3, T U 23-12-1973, n 1092	150 gg (4) (5)
Liquidazione indennità «una tantum» in luogo di pensione ordinaria	T U 10-1-1957, n 3, T U 23-12-1973, n 1092	365 gg. (4) (5)

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Riliquidazione generale pensioni	Legge n. 59/1991	*a)* per la ricostruzione teorica stipendiale 90 gg (3) *b)* per la riliquidazione: 90 gg (3)
Riliquidazione pensioni personale dirigente	Sentenza Corte costituzionale n. 1 dell'8/9-1-1991	*a)* per la ricostruzione teorica stipendiale 90 gg (3) *b)* per la riliquidazione: 90 gg (3)
Riscatto periodo studi universitari ai fini di pensione e buonuscita	T.U. n. 1092/1973	210 gg (4)
Pensioni ad onere ripartito: *a)* domande prodotte dal '92 *b)* domande prodotte anteriormente al '92	T.U. 10-1-1957, n 3. T.U. 23-12-1973, n. 1092	300 gg (4) (6) 660 gg (4) (7)
Trattamento di pensione privilegiata ordinaria	T.U. n 1092/1973 e successive modificazioni	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva 365 gg. (8)
Trattamento speciale agli aventi causa delle vittime del dovere	T.U. n. 1092/1973 e successive modificazioni	250 gg (8)
Liquidazione assegni accessori di trattamenti privilegiati ai grandi invalidi per servizio Assegni di incollocabilità	T.U. n 1092/1973 normative sui trattamenti pensionistici di guerra (legge n. 658/1950 e successive modif. e integr.)	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva. 365 gg (8)
Liquidazione per una volta tanto in luogo di pensione privilegiata	T U n 1092/1973 e succ. modif e integrazioni	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva: 365 gg. (8)
Indennizzo privilegiato aeronautico al personale del Corpo nazionale VV F. ed ai loro eredi	Legge n. 1345/1926 e successive modifiche	480 gg (8)
Computo: riunione, ricong. riscatti servizi pregressi ai fini di pensione e buonuscita	T.U. n. 1092/1973, legge n. 29/1979	365 gg (9) (10)
Riliquidazione buonuscita ENPAS	T U. n. 1032/1973	90 gg. (9)
Speciale elargizione	Legge n. 466/1980; legge n. 308/1981, legge 302/1990, legge n. 280/1991	90 gg. (8)

(1) Dalla data del consiglio di amministrazione.

(2) Dalla data di registrazione del provvedimento economico di attività e/o quiescenza applicativo della previsione legislativa

(3) Secondo il turno cronologico di trattazione della pratica

(4) Dalla data di registrazione del decreto di rideterminazione del trattamento economico a seguito dell'applicazione delle normative contrattuali

(5) Dalla data di registrazione del decreto di cessazione dal servizio e secondo il turno cronologico di trattazione della pratica

(6) A seguito delle intese intercorse con il Ministero del tesoro, il tempo occorrente per acquisire la deliberazione di accollo della Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali è fissato in 180 gg ; tale periodo è compreso nel termine suindicato di 300 gg

(7) A seguito delle intese intercorse con il Ministero del tesoro, il tempo occorrente per acquisire la deliberazione di accolto della Cassa per le pensioni dei dipenenti degli enti locali è fissato in 540 gg , tale periodo è compreso nel termine suindicato di 660 gg

(8) Il termine indicato dovrà essere aumentato del tempo occorrente alla commissione medica ospedaliera ovvero al collegio medico legale per comunicare il prescritto giudizio medico-legale, ai sensi degli artt 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n 241

(9) Dalla data di registrazione del decreto di rideterminazione del trattamento economico a seguito dell'applicazione delle normative contrattuali e secondo il turno cronologico di trattazione della pratica.

(10) A seguito delle intese intercorse, il termine occorrente per il completamento degli adempimenti di competenza dell'INPS e fissato in 90 gg , tale periodo è compreso nel termine suindicato.

SERVIZIO GESTIONI CONTABILI

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTI NORMATIVA	TERMINE FINALE
Liquidazione indennità e rimborsi per missioni all'interno ed all'estero	D.L.vo n. 860/1948, legge n. 836/1973; legge n. 46/1986, legge n. 521/1988	120 gg.
Liquidazione trattamento economico di trasferimento	Legge n. 836/1973	180 gg.
Liquidazione assicurazione per infortuni vigili volontari	Legge n. 996/1970	120 gg.
Liquidazione indennità volo, immersione notturna e festiva al personale vigili del fuoco	Legge n. 613/1975, D.L. n. 463/1976; legge n. 93/1983; D.L. n. 325/1987, legge n. 521/1988	60 gg.
Liquidazione compensi per corsi e reperibilità personale vigili del fuoco	D.P.R. n. 335/90	120 gg.
Liquidazione spese di ufficio	Legge n. 748/1972, D.P.R. n. 299/1990	180 gg.
Liquidazione spese per liti, arbitraggi, ecc.	R.D. n. 452/1940, D.P.R. n. 335/1990	360 gg.
Rimborso cure termali e spese mediche	D.P.R. n. 686/1957; legge n. 116/1962; D.P.C.M. 5-7-1965	180 gg.
Retribuzione agli incaricati del servizio sanitario presso le scuole centrali antincendi e comandi provinciali VV.F.	Legge n. 996/1970	210 gg.
Liquidazione compensi, gettoni di presenza, indennità e rimborso per missioni di docenti e componenti di commissioni	D.P.R. n. 5/1956; legge n. 417/1967; legge n. 1031/1971; legge n. 836/1973	210 gg.
Liquidazione ore di docenza corsi VV.F.	Legge n. 469/1961; legge n. 966/1965	230 gg.

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Servizio tecnico centrale

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Deroga al certificato di prevenzione incendi. . . .	D.P.R. n 577/82	360 gg
Approvazione dispositivi di sicurezza per impianti termici civili	Artt 2 e 4 legge n. 66/1965	220 gg
Approvazione distributori carburante, altre apparecchiature di cui al D M 31-7-1934	D M 31-7-1934	280 gg.
Approvazione di tipo e commercializzazione degli estintori portatili d'incendio	D M. 31-7-1934 e D.M. 20-12-1982	280 gg.
Approvazione tubazioni flessibili idriche antincendio (manichette)	D M 31-7-1934	280 gg
Autorizzazione alla iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7-12-1984, n 818	D.P.R n. 577/82 Legge n 818/84 D.M. 26-3-1985	720 gg
Omologazione materiali nella reazione al fuoco .	Legge n. 469/61 D.M. 26-6-1984	400 gg
Corsi di prevenzione incendi per professionisti per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge n 818/1984	Legge n. 818/84 e D M 25-3-1985	180 gg
Decreto di conformità relativo al servizio antincendi sugli aeroporti minori e sugli eliporti	Art 3 legge n 930/80	540 gg
Patenti di guida VV F .	Art 94 D P R n 393/59	90 gg
Brevetti nautici . .	Art 94 legge n 850/73	90 gg
Brevetti aeronautici	Art 13 legge n 521/88	120 gg
Selezione corsi interni per attività specifiche. . . .	Art 2 D P R n 395/88	60 gg
Brevetti subacquei	Art 6 legge n 996/70 D M 20-12-1972	90 gg
Certificato attestante l'appartenenza alla ex U N P A (Unione Nazionale Protezione Aerea)		60 gg

Centro studi ed esperienze

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Prova di laboratorio per conto terzi relativa alla reazione al fuoco dei materiali	Artt. 3 e 6 legge n. 966/65	90 gg
Prove di laboratorio per conto terzi di estintori portatili di incendio	Artt. 3 e 6 legge n 966/65	120 gg
Prove di laboratorio per conto terzi mezzi di protezione vie respiratorie	Artt. 3 e 6 legge n. 966/65	60 gg

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Prove di laboratorio per conto terzi agenti estinguenti	Artt 3 e 6 legge n. 966/65	90 gg
Prove di laboratorio per conto terzi estintori carrellati	Artt 3 e 6 legge n. 966/65	60 gg
Prova di laboratorio rispondenza dei rivelatori di fumo alle norme vigenti	Artt 3 e 6 legge n. 966/65	900 gg.
Prova laboratorio rispondenza rivelatori termici alle norme vigenti	Artt 3 e 6 legge n 966/65	90 gg.
Prove laboratorio per conto terzi su apparati di controllo e misura di radiazioni ionizzanti	Artt 3 e 6 legge n. 966/65	120 gg.
Prove di laboratorio per conto terzi su sorgenti radioattive di rivelatori di fumo	Artt 3 e 6 legge n. 966/65	120 gg.
Prove di laboratorio per conto terzi per la determinazione della resistenza meccanica di elementi strutturali in genere	Artt 3 e 6 legge n. 966/65	175 gg.
Prove di laboratorio per conto terzi per la resistenza meccanica di cubetti di calcestruzzo, tondini da costruzione, materiali da costruzione, nonché prove di caratterizzazione delle chiusure antipanico di porte	Artt 3 e 6 legge n. 966/65	150 gg.
Prove a fine sperimentale per conto terzi per determinazione delle resistenze al fuoco di elementi costruttivi in genere	Artt. 3 e 6 legge n. 966/65	120 gg.
Prove di laboratorio per conto terzi su tubazioni	Artt. 3 e 6 legge n 966/65	180 gg
Prove di laboratorio per conto terzi su lance idriche	Artt. 3 e 6 legge n 966/65	240 gg.
Prove di laboratorio per conto terzi su erogatori	Artt. 3 e 6 legge n. 966/65	360 gg.
Prove di laboratorio per conto terzi su serbatoi	Artt. 3 e 6 legge n. 966/65	420 gg.
Prove di laboratorio per conto terzi su idranti	Artt 3 e 6 legge n. 966/65	360 gg.
Prove di laboratorio per conto terzi concernenti i generatori tecnici, valvole a comando meccanico, valvole meccaniche, elettrovalvole dispositivi di controllo fiamma, dispositivi di intercettazione, bruciatori misti	Artt. 3 e 6 legge n. 966,65	270 gg.
Prove di laboratorio per conto terzi distributori di carburanti gassosi, valvole eccesso di flusso, contenitori e distributori mobili, tubi e valvole per fluidi combustibili, valvole di troppo pieno e di ritegno, dispositivi di sicurezza per gruppi elettrogeni, dispositivi di sicurezza per serbatoi GPL con capacità non superiore a 5 mc distributori di carburanti, pompe sommerse, dispositivi di accettatori di banconote e/o carte di credito, dispositivi travaso a ciclo chiuso, gruppi di saturazione, attrezzature per aree di servizio, indicatori di livello, dispositivi antitrabocco valvole eccesso di flusso	Artt. 3 e 6 legge n 966/65	200 gg

N B Le prove su prodotti atipici non soggetti a normativa di prevenzione incendi, non sono riportate nel presente prospetto in quanto i termini necessari sono valutabili singolarmente secondo la natura e le rispondenze richieste sui prodotti stessi.

TABELLA *B*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ATTRIBUITI PER IL PROVVEDIMENTO FINALE ALLA COMPETENZA DEGLI ORGANI PERIFERICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURE

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Licenza di porto d'arma corta	Artt. 11, 35, 42, 43 T.U. leggi P.S. Art. 3 legge 21-2-1990, n. 36	120 gg
Licenza di fabbricazione, importazione ed esportazione di uniformi militari	Art. 28 T.U. leggi di P.S.	120 gg.
Licenza di importazione ed esportazione di armi da guerra	Art. 28 T.U. leggi di P.S.	90 gg
Licenza di fabbricazione di esplosivi	Art. 47 T.U. leggi di P.S	180 gg
Licenza e rinnovo della licenza di vendita di esplosivi anche al minuto	Artt. 13 e 47 T.U. leggi di P.S.	90 gg
Certificazione di idoneita personale alla fabbricazione di esplosivi	Art. 102 reg. esec. T.U. leggi di P.S.	365 gg
Certificato di idoneità personale alla riparazione e al commercio di armi	Art. 8 legge 18-4-1975, n. 110	365 gg
Licenza per l'esercizio delle attività di direttore ed istruttore di tiro a segno	Art. 31 legge 18-4-1975, n. 110	365 gg
Autorizzazione alla detenzione di armi da guerra	Art. 28 T.U. leggi di P.S. e art. 10 legge 18-4-1975, n. 110	60 gg
Nulla osta all'acquisto di armi per corrispondenza o importazione definitiva di armi comuni da sparo	Artt. 12 e 17 legge 18-4-1975, n. 110	90 gg
Licenza per l'esercizio della attività di fochino	Art. 27 D.P.R. 19-3-1956, n. 302	365 gg
Licenza per l'esercizio del mestiere di pirotecnico ed accenditore di fuochi artificiali	Art. 48 T.U. leggi di P.S. Art. 101 reg. esec.	180 gg
Riconoscimenti di nuovi istituti di vigilanza	Art. 134 T.U. leggi di P.S.	180 gg
Abilitazione all'esercizio di attività investigativa .	Artt. 38, 222 disp. att. c.p.p.	180 gg
Licenza di esercizio della attività di investigazione privata	Art. 134 T.U. leggi di P.S.	180 gg
Riconoscimento delle persone giuridiche private	Art. 12 cod. civ.	120 gg
Autorizzazioni agli acquisti di comuni, province e persone giuridiche	Art. 17 c.c. e art. 1 legge 21-6-1986, n. 218	120 gg
Corresponsione di stipendi, indennità e compensi ai segretari comunali e provinciali	Legge 8-6-1962, n. 604 e succ. mod., art. 5 legge 17-2-1968, n. 107	60 gg

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Concessione di congedi e aspettative ai segretari comunali del ruolo provinciale	T U imp civ dello Stato Legge 30-12-1971, n. 1204 Legge 11-7-1980, n 312	60 gg
Approvazione della nomina di guardia giurata	Artt 133 e 138 T.U. leggi di P S.	90 gg
Approvazione divisa guardia giurata	Art 254 reg T U leggi di P S.	60 gg
Rilascio della certificazione conseguente ad avvisi «ad opponendum»	Art 360 legge 20-3-1865, n. 2248 all *F*	90 gg
Concessione per la distribuzione automatica di carburante	Legge 18-12-1970, n 1034 D P R. 27-10-1971, n. 1269 D P C M 11-9-1989	365 gg
Autorizzazione all'impiego di sostanze radioattive per ricerche scientifiche e industriali	D P R 13-12-1964 n 185	365 gg
Contratti di casermaggio - estinzione dei debiti nei confronti dei privati	Codice civile, R D 18-11-1923, n 2240 e reg di esecuz	60 gg
Liquidazione delle pensioni da corrispondere agli ex dipendenti della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno, nonche degli enti locali (CPDFL)	D P.R 29-12-1973, n 1092 e succ mod Art 11-*quater* legge 20-11-1987, n. 472 Legge n 680/1939	730 gg
Sostituzione e svincolo della cauzione esattoriale	Artt 48 e 50 D P R 15-5-1963, n 858	120 gg
Concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili ciechi civili e sordomuti (e loro eredi)	Legge 30-3-1971, n 118 e succ mod Legge 27-5-1970, n. 382 e succ. mod Legge 26-5-1970, n 381 e succ mod	180 gg (1)
Concessione contributo di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato	Art 1 legge 28-2-1990, n 39 Reg 24-7-1990, n 237	90 gg
Riconoscimento della qualifica di deportato e di internato civile	D L 14-2-1946, n 26	180 gg
Controversie in materia anagrafica	Legge 24-12-1946, n 1228 D P R 30-5-1954, n 223 Legge 27-10-1988, n 470 D P R 6-9-1989, n 323	60 gg
Autorizzazione acquisti immobili, accettazione di atti di liberalita (inter vivos e mortis causa) per valore complessivo fino a 500 milioni da parte di enti di culto cattolici e non cattolici che hanno stipulato intese	Legge 11-8-1984, n 449 Legge 20-5-1985, n. 222 Legge 22-11-1988, n 516 Legge 22-11-1988, n 517 Legge 3-8-1989, n. 101 Art. 16 disposizioni preliminari al codice civile e art 17 del codice civile D M del 16-7-1992	400 gg (2)
Autorizzazione acquisti immobili, accettazione di attivita di liberalità (inter vivos e mortis causa) per valore complessivo fino a 130 milioni da parte di enti di culto non cattolici che non hanno stipulato intese	Legge 24-6-1929, n 1169 R D 28-2-1930, n 289 Legge 26-2-1982, n 58	400 gg (2)

(1) Dalla ricezione dell'esito degli accertamenti sanitari

(2) A seguito di intese intercorse con il Ministero delle finanze, il tempo occorrente per acquisire il parere dell'Ufficio tecnico erariale è fissato in gg 210 dalla richiesta avanzata dall'unita organizzativa; tale periodo è compreso nel termine suindicato.
Per gli enti che svolgono attivita strumentali in materia sanitaria, la richiesta di parere alla U S L da parte dell'unità organizzativa determina la sospensione dei termini del procedimento (art 17 legge 7-8-1990, n. 241).
Per le autorizzazioni agli acquisti di beni di interesse artistico ed ambientale, la richiesta di parere all'ufficio competente da parte dell'unita organizzativa determina la sospensione dei termini del procedimento (art 17 legge 7-8-1990, n. 241).

QUESTURI

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Licenza porto fucile uso caccia . .	Art 42 TULPS	120 gg.
Licenza porto armi per tiro a volo .	Legge 18-6-1986, n 323	90 gg
Licenza annuale trasporto armi sportive . . .	Art 3 legge 25-3-1986, n 85	90 gg
Licenza collezione armi comuni da sparo .	Art 10 legge 18-4-1975, n 110	120 gg
Licenza collezione armi artistiche, rare o antiche	Art 3 TULPS e Art 8 D M 14-4-1982	120 gg
Licenza commercio armi comuni da sparo	Art 31 TULPS	120 gg
Licenza industrie riparazione armi .	Art 8 legge 18-4-1975, n 110, relaz art 3 TULPS	120 gg
Licenza esportazioni armi comuni da sparo . .	Art 3 TULPS, rel Art 16, legge 18-4-1975, n 110	90 gg
Licenza importazioni armi comuni da sparo	Art 31 TULPS	90 gg
Licenza agenzie affari e commissioni	Art 115 TULPS	90 gg
Licenza esercizio industrie e comm ogg preziosi.	Art 127 TULPS	120 gg
Presa atto iscriz reg di comm. e fabbr pellicole cinematografiche o videocassette	Art. 75 TULPS e D M Industria in *G U.* 187 del 13-8-1986	60 gg
Licenza per esercizio arte fotografica . .	Art. 111 TULPS	120 gg
Licenza per esercizio scommesse sulle corse dei cavalli	Art. 88 TULPS e 161 reg attuaz	120 gg

COMANDI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO

FATTISPECIE (Provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Certificato di prevenzione incendi	Legge n. 966/65 D P R n 557/82	365 gg

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2 — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3 Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4 Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art 4 — 1 Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2 Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti»

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

Nota all'art 1

— Per l'art 2 della legge n 241 1990 si rimanda alle note alle premesse

Note all'art 3

- Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge n 241/1990

«Art 7 — 1 Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento

2 Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art 8 — 1 L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2 Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente,
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3 Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4 L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme

«Art 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)* — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare»

— Si trascrive il testo dell'art 18 della legge n 241/1990

«Art. 18. — 1 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art 27.

2 Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi

3 Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art 4

— Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Nota all'art 5

— Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n 241/1990

«Art 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art 24;

b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art 6

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4 Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6 Gli organi consultivi dello stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari

2 La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 7

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17, comma 1 e 3, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art 6

Nota all'art 8

— Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n 241 1990, si rimanda alla nota dall'art 6.

Note all'art. 9

— Il D M. 16 ottobre 1984 ed il D P C M 5 settembre 1985 disciplinano l'organizzazione degli uffici centrali dell'amministrazione dell'Interno.

— Il D.M 2 agosto 1973, tabella *G*, così come modificata dal D M. 17 luglio 1982 concernente l'organizzazione del servizio tecnico centrale, delle scuole centrali antincendi e del centro studi esperienze presso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno.

— L'art 7 del D.P R. n. 340/1982, disciplina l'organizzazione delle prefetture.

— Il D.M. 16 marzo 1989 regola l'organizzazione delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza

Note all'art. 10.

— Si trascrive il testo dell'art 6 della legge n 241/1990

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento.

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti,

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme

Nota all'art. 11·

— Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 reca norme sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

93G0353

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651387) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

L. 4.200